

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2026, n. 8-2278

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt. 72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. AdP 2025/2027 - Bando 8 - Risorse euro € 1.413.687,00 prima annualità; euro 1.674.993,00 seconda annualità; euro



Seduta N° 146

Adunanza 02 MARZO 2026

Il giorno 02 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:55 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

DGR 8-2278/2026/XII

OGGETTO:

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt. 72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. AdP 2025/2027 - Bando 8 - Risorse euro € 1.413.687,00 prima annualità; euro 1.674.993,00 seconda annualità; euro 1.851.470,00 terza annualità.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- la legge 6 giugno 2016, n.106 e s.m.i., recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", in particolare, all'articolo 9, comma 1, lettera g), prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice", in particolare, l'articolo 72, comma 1, prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di

attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

- l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n. 438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;

- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. n. 124 del 07.08.2025, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30.07.2025, e registrato dalla Corte dei Conti in data 02.09.2025 al n. 1293, in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice, il quale, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina parte delle risorse finanziarie disponibili per il triennio di programmazione 2025-2027 alla promozione e al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 68.686.273,00 ripartiti nell'arco temporale dei tre anni tra le Regioni e le Province autonome, sulla base dei criteri ivi individuati);

- alla Regione Piemonte è stato attribuito con il D.M. n. 124/2025 l'importo complessivo di € 4.940.150,00, ripartito per le seguenti annualità: € 1.413.687,00 per l'anno 2025, € 1.674.993,00 per l'anno 2026 ed € 1.851.470,00 per l'anno 2027;

Dato atto che l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 ottobre 2025, trasmessa tramite posta elettronica ordinaria, con la quale veniva trasmesso alla Regione Piemonte, per la sottoscrizione, l'Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore;

Richiamata la DGR 23-1746 del 27/10/2025 con il quale la Giunta regionale ha preso atto e recepito l'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Piemonte, in persona del Direttore della Direzione regionale Welfare, e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'attribuzione delle risorse relative alle annualità 2025/2026/2027;

Dato atto che tale Accordo, che disciplina in modo perentorio i compiti ed tempi di attuazione annuali delle attività a carico dell'Amministrazione regionale, ha la durata di quarantotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione (comunicazione avvenuta con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 16680 del 27.11.2025);

Dato altresì atto che con DGR 34-1968/2025/XII del 10/12/2025 sono stati iscritti nel bilancio finanziario gestionale 2025-2027 gli stanziamenti in entrata sul capitolo 21650 ed in uscita sul capitolo 181520 della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 1208

“Cooperazione e associazionismo” e che con D.D. 1848/A2202B/2025 del 19/12/2025 sono state accertate ed incassate le risorse 2025 relative alla prima annualità e prenotata la spesa delle medesime nell’esercizio 2026;

Tenuto conto che il finanziamento Ministeriale verrà corrisposto dal Ministero alla Regione in tre tranches come indicato all’art. 6 dell’Accordo di programma;

Considerato che la Regione Piemonte intende delimitare il campo d’azione agli obiettivi generali denominati:

- Porre fine ad ogni forma di povertà;
- Promuovere un’agricoltura sostenibile;
- Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

ed relative aree prioritarie di intervento, specificate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuate con riferimento all’allegato 1 dell’atto di indirizzo di cui al D.M. n. 124 del 07.08.2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 02.09.2025 al n. 1293;

Considerato che le iniziative ed i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti;

Ritenuto pertanto di:

- approvare le modalità e i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- prevedere che le graduatorie progettuali che verranno approvate in attuazione del presente provvedimento avranno validità triennale e che al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria, concorreranno pertanto le seguenti risorse assegnate con D.M. n. 124 del 07.08.2025:

- € 1.413.687,00, prima annualità (risorse 2025), già accertate, incassate e prenotate sull’annualità 2026 con D.D. 1848/A2202B/2025 del 19/12/2025);

- € 1.674.993,00 quale seconda annualità di risorse statali che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della trasmissione, da parte della Regione, del primo report di monitoraggio annuale attestante l’avvenuto impegno di spesa delle risorse relative alla prima annualità;

- € 1.851.470,00 quale terza annualità di risorse statali che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della trasmissione, da parte della Regione, del primo e secondo report di monitoraggio annuale attestante l’avvenuto impegno di un importo pari ad almeno il 66% del totale trasferito con la prima e la seconda annualità;

- demandare alla Dirigente pro tempore del Settore “Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale” della Direzione regionale Welfare l’attivazione di tutte le procedure necessarie per l’attuazione della presente deliberazione;

Vista la D.G.R. n. 37-615 del 20.12.2024 “D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017”;

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'Accordo di Programma di cui alla DGR 23-1746 del 27/10/2025 e, pertanto, al trasferimento della seconda e terza annualità delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le azioni saranno interamente finanziate attraverso le risorse statali sopra indicate, pari ad € 4.940.150,00;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

Visti

- la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";

- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";

- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);

- la L.R. 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

- la L.R. 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028".

- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 9 febbraio 2026: Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;

- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".

La Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali, pari a € 4.940.150,00, per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di programma di cui alla DGR 23-1746 del 27/10/2025, sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di prevedere che le graduatorie progettuali che saranno approvate in attuazione del presente provvedimento avranno validità triennale e che al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria concorrono le seguenti risorse assegnate con D.M. n. 124 del 07.08.2025:
 - € 1.413.687,00, prima annualità (risorse 2025), già accertate, incassate e prenotate sull'annualità 2026 con 1848/A2202B/2025 del 19/12/2025);
 - € 1.674.993,00 quale seconda annualità di risorse statali che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della trasmissione da parte della Regione, del primo report di monitoraggio annuale attestante l'avvenuto impegno di spesa delle risorse relative alla prima annualità;
 - € 1.851.470,00 quale terza annualità di risorse statali che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della trasmissione da parte della Regione, del primo secondo report di monitoraggio annuale attestante l'avvenuto impegno di un importo pari ad almeno il 66% del totale trasferito con la prima e la seconda annualità;
 - di demandare alla Dirigente pro tempore del Settore "Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale" della Direzione regionale Welfare l'attivazione di tutte le procedure necessarie per l'attuazione della presente deliberazione;
 - che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'Accordo di Programma di cui alla DGR 23-1746 del 27/10/2025 e, pertanto, al trasferimento della seconda e terza annualità delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Allegato

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Bando 8 - AdP 2025-2027

PREMESSA

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati a sostenere progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in base all'accordo di programma di cui alla DGR 23-1746 del 27/10/2025, sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore.

1. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE E PROGETTI: OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE

Le iniziative ed i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi paragrafi.

1.1. Obiettivi generali e aree prioritarie di intervento

I progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali riferiti alle relative aree prioritarie di intervento, così come individuate al punto 6 del D.M. 124/2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 02.09.2025. È possibile la presentazione di un solo progetto per Ente, individuando 1 obiettivo generale e un massimo di 2 aree prioritarie di intervento corrispondenti.

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà:

- b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità;
- c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari;

Obiettivo 2. Promuovere un'agricoltura sostenibile:

- b) integrazione, accoglienza e inclusione socio-lavorativa che partono dalla terra, dall'agricoltura che si fa sociale, che diventa welfare comunitario e che accoglie, sviluppa nuovi processi di inclusione delle persone fragili e vulnerabili;
- d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Obiettivo 3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età:

- b) sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate;
- i) promozione dell'attività sportiva, con particolare riferimento all'inclusione dei soggetti disabili e a rischio di esclusione.
- J) rafforzamento della prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e del consumo nocivo di alcol, in particolare tra i giovani;

Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti:

- b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;
- f) prevenzione e contrasto delle dipendenze.

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

b) ideazione e sviluppo di progetti e spazi che rispondano ai bisogni del quartiere, attraverso modalità collaborative e inclusive, individuando quel che manca nel quartiere e quello che può presentare una risorsa (ad esempio rigenerando spazi già esistenti o pensandone di nuovi);

2. RISORSE DISPONIBILI

Le graduatorie che verranno approvate in attuazione del presente provvedimento avranno **validità triennale** e i progetti dovranno essere attivati a partire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione del finanziamento.

Al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria, concorrono le seguenti risorse assegnate con DM n. 124 del 07.08.2025:

- € 1.413.687,00, prima annualità (risorse 2025), già accertate e prenotate sull'annualità 2026 con 1848/A2202B/2025 del 19/12/2025);
- € 1.674.993,00 quale seconda annualità di risorse statali che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della trasmissione da parte della Regione, del primo report di monitoraggio annuale attestante l'avvenuto impegno di spesa delle risorse relative alla prima annualità;
- € 1.851.470,00 quale terza annualità di risorse statali che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della trasmissione da parte della Regione, del primo secondo report di monitoraggio annuale attestante l'avvenuto impegno di un importo pari ad almeno il 66% del totale trasferito con la prima e la seconda annualità.

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Considerate le indicazioni presenti nell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevedono finanziamenti su graduatorie separate tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni del Terzo Settore e fondazioni Onlus (in possesso dei requisiti specificati al punto 4), l'importo complessivo, viene suddiviso tra le diverse realtà associative con le seguenti percentuali:

- 40% per i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
- 50% per i progetti presentati dalle associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
- 10% per i progetti presentati dalle Fondazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS e dalle Fondazioni Onlus, aventi il requisito dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 presso l'Agenzia delle Entrate del Piemonte, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte.

Pertanto, l'importo relativo alla prima annualità di cui al presente Avviso viene suddiviso come segue:

- 40% pari a € 1.976.060,00 per i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
- 50% pari a € 2.470.075,00 per i progetti presentati dalle associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
- 10% pari a € 494.015,00 per i progetti presentati dalle Fondazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS e dalle Fondazioni Onlus, aventi il requisito dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 presso l'Agenzia delle Entrate del Piemonte, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte.

Tutti gli Enti potranno richiedere per i progetti un finanziamento minimo di € 20.000,00 e massimo di € 50.000,00;

Il contributo verrà concesso fino al 100% delle spese considerate ammissibili.

In presenza di una richiesta di contributo inferiore a € 20.000,00 il progetto non sarà considerato ammissibile.

Al fine di garantire la massima accessibilità ai finanziamenti, saranno predisposte tre graduatorie distinte per tipologia di Ente in un unico bando pubblico. All'interno delle due graduatorie previste per le Organizzazioni di Volontariato e per le Associazioni di Promozione sociale, al fine di favorire la tendenziale copertura di tutto il territorio regionale si provvederà a finanziare almeno due progetti per ciascuna provincia, individuando quindi i due progetti con maggior punteggio, scorrendo la graduatoria medesima: in caso di parità di punteggio si darà la priorità ai progetti che prevedono la realizzazione delle azioni in comuni montani. In caso di ulteriore parità si darà priorità a quei progetti che prevedono un maggior coinvolgimento di volontari.

Nel caso di residui non utilizzabili nella medesima graduatoria per tipologia di Ente, le risorse andranno a finanziare i progetti ammissibili ma non finanziati nelle altre graduatorie nel seguente modo:

- in caso di avanzo da un'unica graduatoria per tipologia di ente, la rimanente cifra verrà ripartita in parti uguali tra le altre due graduatorie;
- in caso di avanzo da due graduatorie per tipologia di ente, la rimanente cifra verrà utilizzata nell'unica graduatoria nella quale vi siano progetti ammessi e non finanziati per mancanza di risorse.

I soggetti proponenti dovranno garantire un cofinanziamento obbligatorio di almeno il 10% del costo totale della progettualità presentata. Alle proposte progettuali che prevedano una maggiore percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

In presenza di una quota di cofinanziamento inferiore alla percentuale sopra indicata, la progettualità non sarà considerata ammissibile.

Il cofinanziamento deve consistere:

- in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, e/o
- nella valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati.

Non è considerata cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari.

A tutti i beneficiari delle risorse il contributo verrà erogato in un'unica soluzione ad avvenuta pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria; qualora in sede di verifica amministrativo-contabile e di coerenza delle azioni realizzate, svolta dal Settore competente, si riscontri un utilizzo soltanto parziale delle somme erogate e/o una rendicontazione parziale rispetto alla somma assegnata, si procederà a disporre il reintroito delle risorse non utilizzate/rendicontate rispetto al finanziamento assegnato ed erogato.

4. TIPOLOGIA BENEFICIARI

Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale e le iniziative e i progetti di rilevanza locale, dovranno essere presentati, pena l'esclusione, dai seguenti soggetti, singoli o in partenariato tra loro:

1. organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Fondazioni del Terzo Settore singole o in collaborazione tra loro, iscritte al RUNTS, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
2. Fondazioni iscritte all'anagrafe delle Onlus, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 460 alla data di approvazione del presente bando, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte.

Si ricorda che le Fondazioni iscritte all'anagrafe delle Onlus, ai fini dell'ammissione alla valutazione, dovranno aver presentato entro e non oltre il 31 marzo 2026 istanza di iscrizione al RUNTS.

3. le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub -provinciali, attraverso le quali gli ETS operano declinando territorialmente le proprie attività. Per "effettiva operatività" deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili.

Per questa fattispecie, viene richiesta l'iscrizione al RUNTS, dell'organizzazione principale, titolare del codice fiscale;

4. le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice, sia in forma singola, sia in forma associata a condizione che gli associati/aderenti/affiliati indicati come soggetti attuatori dell'iniziativa/progetto risultino iscritti al RUNTS nelle sezioni ODV e APS o siano fondazioni del Terzo settore; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di cui trattasi (APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore) e che non abbiano sede operativa in Piemonte.

In caso di trasformazione del soggetto proponente nel periodo di vigenza del bando regionale, sarà tenuta in considerazione la configurazione giuridica del soggetto proponente alla data di scadenza del bando stesso, fatte salve tutte le obbligatorie comunicazioni alla Regione sul processo di trasformazione.

I progetti potranno essere progettati e realizzati in partenariato o in collaborazione da diverse organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o fondazioni (Odv con Odv, APS con APS, Fondazioni con Fondazioni), tra le quali dovrà essere individuato l'Ente capofila, effettivo destinatario del finanziamento assegnato e responsabile unico per la rendicontazione finale e dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati coinvolti.

I partenariati non corrispondenti a quanto indicato, comporteranno la non ammissibilità del partner erroneamente individuato, che sarà considerato esclusivamente come collaboratore.

E' possibile la partecipazione di altri soggetti, non appartenenti alla medesima categoria del Capofila, solo in qualità di collaboratori e/o fornitori di servizi. Questi soggetti potranno decidere di offrire i loro servizi, o parte degli stessi, come quota di cofinanziamento.

Gli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato, così come individuati dall'art. 61 del Codice del Terzo settore, potranno essere coinvolti come facilitatori nella creazione di reti informali, per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello territoriale, in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento così come individuati nel presente provvedimento e nel relativo bando di finanziamento. Tale collaborazione, se effettivamente erogata, potrà essere segnalata alla Regione tramite una lettera sottoscritta dalle parti. Ai sensi dell'art 62 comma 12 del Codice del Terzo Settore, i CSV non potranno essere beneficiari delle risorse statali.

I progetti potranno essere realizzati a livello di uno o più comuni del territorio piemontese. La realizzazione nei territori montani sarà valorizzata con l'assegnazione di un punteggio supplementare.

La realizzazione di iniziative e di progetti potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di enti pubblici (compresi gli enti locali, altri enti pubblici, e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese). Tali modalità di aggregazione ed ancoraggio ai territori costituiranno titolo di premialità solo se adeguatamente motivate e sottoscritte dalle parti.

5. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro i termini fissati dal bando che sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, alla quale sarà allegata la specifica modulistica da utilizzare obbligatoriamente per la redazione dei progetti e l'indicazione delle spese sostenibili con l'eventuale contributo ottenuto.

6. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad un Nucleo di valutazione, formato da Dirigenti e funzionari della Direzione Regionale competente in materia, nel rispetto di quanto previsto in merito dalle norme contenute nella Legge 190 del 6 novembre 2012. Il nucleo di valutazione procederà all'esame di ciascuna istanza, a seguito della verifica di sussistenza delle condizioni di ammissibilità e dell'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti, effettuata a cura del personale individuato tra i componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore "Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale" della Regione Piemonte.

7. CRITERI

Superata la fase di ammissibilità, il nucleo procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

1. Legame con il territorio di sperimentazione;
2. Realizzazione delle attività su uno o più comuni collocati in territorio montano segnalati dall' UNCEM - Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane per l'anno 2002 e classificati ai sensi della Legge 991/1952 - Provvedimenti in favore dei territori montani.
3. Esperienza pregressa e specifica del proponente nell'ambito degli interventi proposti e presenza di professionalità adatte allo svolgimento dell'azione proposta;
4. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa presentata rispetto agli obiettivi individuati dalla Regione, alle aree prioritarie di intervento ed alle attività di interesse generale;
5. Numero di comuni coinvolti che beneficeranno delle attività progettuali proposte;
6. Tipologia e numero di collaborazioni con organizzazioni di volontariato e coordinamenti, associazioni di promozione sociale, Enti pubblici (compresi gli Enti locali) o privati (compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore e gli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato);
7. Caratteristiche di innovazione sociale;
8. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto;
9. Presenza di sistemi di valutazione nel progetto;
10. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa e il piano finanziario presentato;
11. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners e/o da soggetti terzi, pubblici o privati;
12. Creazione di azioni e servizi che rimangano nel tempo;

Le iniziative o i progetti, utilmente collocati in graduatoria, saranno ammessi a finanziamento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il finanziamento verrà assegnato in ordine decrescente dalla prima associazione collocata in graduatoria per ognuna delle diverse graduatorie previo finanziamento di almeno un progetto per ciascuna provincia. L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della direzione competente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale del Settore A2202B Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale. Il procedimento amministrativo si concluderà mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego entro 90 giorni dal termine della scadenza del bando. Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

9. DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA

I soggetti beneficiari sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi attivati, la fonte del finanziamento ministeriale mediante l'esposizione del logo ufficiale di quest'ultimo, accompagnato dal logo della Regione Piemonte.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute rispetto a quelle dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti al Settore Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.